



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

Circ. n. 280

Mazara del Vallo, 30.08.2021

**AI PERSONALE DOCENTE
AI PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.
AGLI ATTI
AL SITO WEB**

OGGETTO: Possesso ed esibizione della Certificazione verde COVID19 (Green Pass) per accesso agli edifici scolastici dell'I.I.S.S. "Liceo G.G.Adria - G.P.Ballatore" di Mazara del Vallo da parte del personale scolastico – Verifiche.

Ai sensi dell'art. 1 c. 6 del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, "al decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, dopo l'articolo 9bis è inserito l'articolo 9-ter", che al comma 1 prevede che; "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**".

La **certificazione verde COVID19** è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

"Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico è considerato, ai sensi della su citata norma, assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". (Art. 9-ter, comma 2) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del nuovo articolo 9-ter è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Ivi per cui, alla "sanzione" che incide sul rapporto di lavoro (sospensione) si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde Covid-19. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Il Dirigente Scolastico è tenuto a vigilare sull'applicazione della norma di che trattasi. Le disposizioni di che trattasi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il Dirigente Scolastico delega a personale collaboratore scolastico o ad altro soggetto dell'organizzazione, opportunamente incaricato del trattamento, il controllo del possesso e dell'esibizione giornaliera della Certificazione verde.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto. **La certificazione sarà oggetto di verifica nel rispetto della legge sulla privacy, tramite l'app Verifica C19 o eventuale altra piattaforma, in ossequio a ulteriori disposizioni che il Ministero dovesse successivamente emanare.**

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Non verrà acquisita copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo giornaliero con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Sarà resa disponibile sul sito della scuola l'Informativa ai sensi dell'Art 23 del R.E. nell'apposita sezione privacy.

Si ricorda infine di NON inviare copie di certificazioni a mezzo email poiché il Titolare non è legittimato al trattamento neanche dietro rilascio del consenso dell'interessato (parere Garante Privacy).

Per completezza di informazione, si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111;
2. Nota tecnica sul Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 e sull'attuazione del green pass;
3. Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.
4. Informativa Green Pass;

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39*

